

(N. 156)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati  
nella seduta del 1° dicembre 1948 (V. Stampato N. 186-Urgenza)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**e dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto con il Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**col Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEGNI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 DICEMBRE 1948

Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovrapprezzo  
sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 50 . . . . .	15 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 50 e non superiori a lire 100 . . . . .	30 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 100 e non superiori a lire 150 . . . . .	40 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 150 . . . . .	50 %

## Art. 2.

L'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, fino a lire 50 . . . . .	15 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 50 fino a lire 100 . . . . .	20 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 100 fino a lire 150 . . . . .	30 %
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 150 . . . . .	40 %

« Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve giornalmente alternarsi con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;

b) da uno spettacolo di rivista;

c) da uno spettacolo di operetta;

d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

« La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria ».

## Art. 3.

La frazione inferiore a cinque centesimi prevista per l'arrotondamento sino a cinque centesimi dall'articolo 4 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, a beneficio degli impresari o esercenti, viene aumentata per i prezzi cumulativi che presentano frazione di lira fin a lira intera.

## Art. 4.

Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (U. N. I. R. E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40 per cento dei diritti medesimi per gli anni 1949 e 1950.

Il pagamento all'ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori editori, verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.

## Art. 5.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito in tutte le domeniche comprese tra il 15 dicembre 1948 e il 20 marzo 1949, nonchè nei giorni 25 dicembre 1948, 1 e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1949, un sovrapprezzo su

ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul biglietto, al lordo del			
diritto erariale fino a			
lire 50 . . . . .	sovrapprezzo	L.	5
da oltre lire 50 fino a			
lire 200 . . . . .	»	»	10
oltre lire 200 . . . . .	»	»	20

Tale sovrapprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

#### Art. 6.

Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società italiana autori editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori editori verserà entro ciascun mese successivo a quello della riscossione l'ammontare dei sovrapprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

b) nella misura di quattro quinti al Fondo di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà svolto dalla

Società italiana autori editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.

#### Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni della presente legge, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

#### Art. 8.

Gli avvisi al pubblico anche se luminosi e le inserzioni pubblicate su giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta di contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e pel soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

#### Art. 9.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

#### Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI